



Rep. n. ____/

Racc. n./.....

REPUBBLICA ITALIANA

CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE

ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 conv. con mod e int. dalla L. n. 410/2001 e ss.mm.ii. e

articolo 58 D. L. 112/2008

L'anno _____, il giorno ____ del mese di ____ presso la sede del Comune di

Lastra a Signa, avanti a me, Dott. _____, Notaio / Ufficiale Rogante

delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, giusta Determinazione

del n. _____ del _____ in _____, senza

l'assistenza di testimoni, non richiesta dalla legge, dai comparenti né da me

.....e, si sono costituiti i Signori:

- il sig. _____, nato a _____, il _____, il quale

interviene al presente atto, in qualità di del Comune di Lastra a Signa, come

da determinazioni n. _____, prot. n. _____, ai sensi di _____, in

rappresentanza del Comune ...;

- il sig. _____, nato a _____, il _____, C.F.

_____, legale rappresentante pro tempore della

Società/Fondazione/Associazione/... (eventuale: mandataria capogruppo del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese, aggiudicatario della presente concessione,

costituito dalle Società "_____"., nel prosieguo

denominato "Concessionario", con atto a rogito Notaio _____ Rep. n. _____

del _____ (allegato in copia al presente atto sotto la lettera "A"), domiciliato

per la carica in _____.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e potere di firma io

..... sono personalmente certo avendone i requisiti



di legge, mi chiedono di ricevere il presente atto e di far constatare quanto segue,

avendo le parti

rinunciato, e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni:

PREMESSO

I) che il Comune di Lastra a Signa è proprietario dell'immobile denominato "Villa Caruso Bellosguardo" sito in Lastra a Signa Via di Bellosguardo n. 54, (nel proseguo

indicato, per brevità, come "l'Immobile"); che l'immobile risulta catastalmente

censito catastalmente come segue:

- Catasto Terreni:

Foglio 12, particelle 18, 20, 25, 68, 69, 70, 15, 85, 86, 98.

- Catasto Fabbricati:

Foglio 12, particella 23 subalterno 1, 201;

Foglio 12, particella 24 subalterni 201, 202;

Foglio 12, particella 26 subalterni 200, 201, 202;

Foglio 12, particelle 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122.

Così come meglio rappresentato in rosso nell'estratto di mappa allegato sotto la

lettera "B" al presente atto;

II) che l'Immobile, con Decreto 37/2014 emanato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è dichiarato di importante interesse artistico storico ai

sensi della legge 01 giugno 1939 n. 1089 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le

disposizioni di tutela contenute nel vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D. lgs 22 gennaio 2004 n. 42);

III) che l'Immobile ricade, altresì, in area dichiarata di notevole importanza

Zona A 2 B storico – spazi aperti – Villa – Unità edilizia pre-novecentesca ;

IV) che, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 3-bis, del



D.L. n. 351 del 25 settembre 2001 convertito in L. n. 410 del 23 novembre 2001 (di seguito, per brevità, “art. 3-bis”) e dell’articolo 58 del D.L. 112/2008, il Comune di Lastra a Signa ha esperito una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di concessione in uso, a titolo oneroso, dell’Immobile, ai fini della riqualificazione e riconversione dello stesso; la procedura si è svolta secondo la normativa speciale di gara, consistente in: Avviso di Gara e relativi allegati;

V) che, all’esito della procedura di cui sopra, è stato individuato quale aggiudicatario della concessione il _____, il quale ha presentato una Proposta tecnico-economico-gestionale avente le seguenti principali caratteristiche:

.....

VI) (EVENTUALE)che, con atto a rogito Notaio _____ Rep. n. _____ del _____ le suddette Società _____”, hanno formalmente costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario della presente concessione (nel prosieguo denominato “Concessionario”), conferendo alla Società _____ mandato collettivo speciale con rappresentanza, con la ripartizione delle quote e delle competenze di cui all’Art. _____ del richiamato atto Rep. n. _____ del _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i comparenti, nelle rispettive qualità, convengono e stipulano quanto segue:

Sezione I

Previsioni generali

Art. 1

(PREMESSE, DOCUMENTI E ALLEGATI)

1) Le premesse, i documenti richiamati nel presente atto, di cui al successivo



punto 2, e gli allegati formano parte integrante e sostanziale dell'atto medesimo.

2) Sono richiamati nel presente atto:

a. Avviso di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. n. _____, del _____, e

relativa documentazione allegata (Information memorandum);

b Documentazione attestante i requisiti amministrativi, tecnico-organizzativi ed

economico-finanziari dell'aggiudicatario;

c. Proposta progettuale presentata dall'aggiudicatario in sede di gara (comprensivo di

Relazione sintetica, Programma di valorizzazione, Piano di Gestione,

Cronoprogramma, Aspetti economici e finanziari della proposta);

d. Offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara (comprensiva di

_____).

Art. 2

(OGGETTO DELLA CONCESSIONE)

1) Alle condizioni di cui al presente atto e della normativa ivi richiamata, il Comune

di Lastra a Signa, concede in uso al Concessionario l'Immobile, per la valorizzazione

ed utilizzazione del medesimo a fini economici. Il Concessionario, avendo verificato

e valutato lo stato e le condizioni dell'Immobile, accetta e si impegna, in unico

contesto, causale ed economico, a:

a) realizzare gli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, necessari per la

riqualificazione e riconversione dell'Immobile, in conformità alla Proposta

Progettuale presentata in sede di gara, e in conformità al definitivo Progetto

esecutivo, di cui al successivo Art. 6, espressamente assumendosi ogni alea

economica e finanziaria al riguardo;

b) esercitare la facoltà d'uso e di godimento dell'Immobile, qui accordata, per la

durata della presente concessione, ininterrottamente e in conformità alla



	destinazione d'uso dell'Immobile e nel rispetto della natura e qualità del medesimo;	
	c) svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività economiche di cui	
	al Piano di gestione presentato in sede di gara, espressamente assumendosi ogni alea	
	economica e finanziaria al riguardo;	
	d) pagare il canone di concessione nella misura e con le modalità di cui al successivo	
	Art. 12;	
	e) riconsegnare l'immobile al Comune di Lastra a Signa, alla fine della concessione,	
	in buono stato di conservazione, incluse le migliorie e gli allestimenti che	
	caratterizzano l'investimento;	
	Art. 3	
	(CONSEGNA DEL BENE)	
	1) L'Immobile viene consegnato al Concessionario per le finalità di cui al precedente	
	Art. 2 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che comprende i vincoli	
	paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citati in premessa, nonché le	
	prescrizioni e le modalità di trasformazione di cui agli strumenti urbanistici ed edilizi	
	vigenti.	
	2) Il Comune di Lastra a Signa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000	
	n. 445, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, in	
	relazione agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed	
	integrazioni ed ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 39 del 24/02/2005, dichiara	
	ed attesta che le unità immobiliari di cui si compone l'Immobile oggetto di	
	concessione sono tutte classificate in classe ".....", ed a tal fine allega i relativi	
	attestati di prestazione energetica.	
	3) Analogamente il Comune di Lastra a Signa dichiara ed attesta che non sussiste la	
	necessità di prestare garanzia e consegnare la documentazione	



amministrativa e tecnica con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del suddetto

D.M. n. 37/2008, in quanto trattasi di fabbricati per la gran parte da tempo inutilizzati

e che saranno oggetto di importanti interventi edilizi di rifunzionalizzazione da parte

del Concessionario.

4) Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa

conoscenza dell'Immobile e delle condizioni, anche di manutenzione, del medesimo,

nonché dei luoghi oggetto della concessione.

5) Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza della situazione in cui versa

l'Immobile dal punto di vista energetico nonché dello stato degli impianti e che

provvederà, a sua cura e spese, a renderlo conforme a quanto previsto dalla vigente

legislazione in materia, ivi compresi il D. Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii. e il D.M. n.

37/2008.

6) Il Concessionario rinuncia ad ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità

degli impianti, da parte del Comune di Lastra a Signa e ad ogni azione nei confronti

della stessa per eventuali vizi o difetti dell'Immobile, manlevando e tenendo indenne

il Comune stesso da ogni responsabilità e/o onere al riguardo.

7) La formale e definitiva consegna dell'Immobile avverrà entro e non oltre 30

(trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante redazione, in

contraddittorio, di apposito verbale (di seguito "il Verbale di Consegna").

8) Dal momento della consegna e per tutta la durata della presente concessione, il

Concessionario assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione della

concessione, il Concessionario dovrà restituire l'Immobile, in buono stato di

conservazione e, in ogni caso, idoneo allo svolgimento delle attività economiche di

cui al precedente Art. 2 lettera c).



(DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONCESSORIO)

1) Espressamente e tassativamente esclusa qualsiasi, anche implicita, traslazione di potestà pubbliche, il rapporto di concessione che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis del D.L. 351/2000 e relative finalità, viene qui ad instaurarsi tra il Comune di Lastra a Signa e il Concessionario, è disciplinato dal presente atto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalla normativa speciale di gara, nonché dalle norme, regolamenti e prescrizioni nei medesimi atti richiamati ed eventuali future modifiche ed integrazioni.

2) Alla presente concessione non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 13 settembre 2005 n. 296 e s.m.i., né quelle di cui al D.Lgs.50/2016 .

Art. 5

(DURATA DELLA CONCESSIONE)

1) La concessione ha durata di anni _____ (_____), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Sezione II

Realizzazione degli interventi

Art. 6

(MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI)

1) Il Concessionario si obbliga a realizzare, a proprie integrali cura e spese, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni, anche urbanistiche, vigenti nonché delle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., tutti gli interventi di recupero, restauro, manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione e le connesse opere previste dalla Proposta progettuale presentata in sede di gara. Nel prosieguo del presente atto ogni opera, lavoro, fornitura e quant'altro necessario per la riqualificazione e riconversione



dell'Immobile, nulla escluso ed eccettuato e così compresa anche la predisposizione a cura e spese del Concessionario della progettazione definitiva e/o esecutiva, verranno, per brevità e complessivamente, indicate come gli "Interventi".

2) Rimane sempre ad esclusivo onere e cura del Concessionario e si intende far parte ad ogni effetto degli Interventi, la esecuzione di ogni adeguamento ed intervento comunque necessitato: dallo stato dell'Immobile; dalle scelte risultanti dalla progettazione definitiva e/o esecutiva; dalle prescrizioni di cui al successivo punto 5); dalla più opportuna e migliore esecuzione degli Interventi medesimi, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 6).

3) Il Concessionario assume a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento della eventuale variazione urbanistica, dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte delle competenti Autorità preposte alla tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli Interventi (ed eventuali varianti e modifiche di cui al successivo punto 6) e per l'esercizio delle "Attività Economiche", per tali intendendosi le attività previste nel Piano di gestione presentato in sede di gara, restando in ogni caso inibita al Concessionario la possibilità di iniziare i lavori e/o le Attività Economiche, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni occorrenti.

4) Il Concessionario si obbliga a trasmettere al Comune di Lastra a Signa copia dei progetti, definitivo ed esecutivo, debitamente approvati dagli Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera.

5) Gli Interventi saranno realizzati dal Concessionario anche avvalendosi di imprese terze, in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni, come da



impegni assunti dal medesimo Concessionario in sede di gara, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente ed interamente a carico del Concessionario. Gli Interventi dovranno concludersi nel termine di ____ (_____) mesi dalla data di rilascio delle autorizzazioni, permessi e licenze richiesti dalla vigente normativa che dovranno essere integralmente conseguiti, e comunque dovranno intervenire, pena la decadenza della presente concessione, entro ____ (_____) mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, secondo la tempistica illustrata in dettaglio nel cronoprogramma compreso nella Proposta progettuale presentata in sede di gara.

6) Laddove le richiamate autorizzazioni contengano prescrizioni e condizioni atte a limitare o a conformare i caratteri e le modalità di esecuzione degli Interventi, tali prescrizioni dovranno essere rispettate ed attuate dal Concessionario.

7) Eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie nella progettazione ed esecuzione degli Interventi o che il Concessionario riterrà opportune, ai fini della migliore riuscita degli stessi, potranno essere introdotte previo consenso del Comune di Lastra a Signa e non potranno determinare, ad alcun titolo, variazioni nella durata e nell'ammontare del canone. Resta inteso che le predette varianti e modifiche potranno essere realizzate solo ad esito del conseguimento da parte del Concessionario delle approvazioni ed autorizzazioni necessarie da parte degli Organi competenti.

8) Al progressivo realizzarsi degli Interventi, l'oggetto della concessione, automaticamente e senza eccezioni, riguarderà anch'essi e pertanto ogni opera, addizione o miglioria realizzata o introdotta dal Concessionario si intenderà oggetto della presente concessione.

9) Eseguiti gli Interventi, l'Immobile potrà e dovrà essere utilizzato dal



Concessionario, fino alla scadenza e/o cessazione della presente concessione, ai soli fini dello svolgimento delle Attività Economiche.

Art. 7

(RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO PER E NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI)

1) Il Concessionario, manlevando espressamente il Comune di Lastra a Signa da ogni onere e/o responsabilità al riguardo, si obbliga direttamente e in proprio, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare all'impresa esecutrice degli Interventi (ove diversa dal Concessionario), tutte le norme e le disposizioni vigenti, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, comprese quelle in materia ambientale e di sicurezza, tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dai lavori stessi.

2) il Comune di Lastra a Signa rimarrà comunque estraneo ad ogni rapporto giuridico e di fatto intercorrente tra il Concessionario e i terzi a qualsiasi titolo e in particolare ai rapporti con l'impresa esecutrice degli Interventi, con obbligo a carico del Concessionario di manlevare e tenere integralmente indenne il Comune di Lastra a Signa da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte dalla stessa impresa esecutrice e/o di terzi.

3) Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'esecuzione degli Interventi, rimanendo in ogni caso il Comune di Lastra a Signa sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario stesso.

Art. 8

(VIGILANZA SULL'AVANZAMENTO LAVORI)



1) L'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi potranno essere soggetti a verifiche da parte del Comune, ai fini dell'accertamento: i) della conformità degli stessi ai Progetti (con tale termine indicandosi sia gli elementi progettuali compresi nella documentazione di gara e nel Proposta progettuale in sede di gara, sia la progettazione definitiva e/o esecutiva predisposta e realizzata a cura del Concessionario, a termini del precedente Art. 6, punto 1); del rispetto della tempistica illustrata in dettaglio nel cronoprogramma di cui alla Proposta progettuale presentata in sede di gara; della permanente legittimità e integrità giuridica e di fatto degli Interventi e dell'Immobile.

2) Ai fini di cui al precedente punto 1), il Concessionario dovrà trasmettere al Comune di Lastra a Signa copia del progetto definitivo e/o esecutivo debitamente approvati dagli Organi competenti, nonché di tutte le eventuali varianti e modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera.

3) Il Concessionario dovrà, inoltre, consentire e rendere agevoli, a pena di decadenza, i sopralluoghi che gli incaricati del Comune – con preavviso di almeno 5 giorni – dovessero ritenere opportuni e necessari.

Art. 9

(ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI)

1) Ad ultimazione degli Interventi, comprese le eventuali varianti e modifiche di cui al precedente Art. 6, punto 7), il Concessionario sarà tenuto a trasmettere al Comune di Lastra a Signa la documentazione necessaria ad attestare l'avvenuta ultimazione degli Interventi, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

a) le certificazioni di collaudo statico;

b) tutte le certificazioni di conformità impiantistiche ed energetiche previste dalla normativa di settore;



c) la scheda tecnica di “progetto as built”, unitamente alle schede e alla documentazione tecnica relativa ai materiali impiegati e alle lavorazioni eseguite;

d) le certificazioni di agibilità.

Tutte le responsabilità, gli oneri e i costi connessi ai predetti adempimenti restano ad integrale ed esclusivo carico del Concessionario.

2) Il Comune di Lastra a Signa si riserva, anche in contraddittorio con il Concessionario, l'esame della documentazione di cui al punto precedente, verificando che gli Interventi siano corrispondenti ai Progetti e funzionali allo svolgimento delle Attività Economiche. Le operazioni di verifica e il relativo esito finale saranno attestati da apposita documentazione e verbalizzazione (di seguito, “il Verbale di Verifica”).

3) In ogni caso il Concessionario, per le opere realizzate, oltre alla custodia, è tenuto nei confronti del Comune di Lastra a Signa alla garanzia e agli obblighi di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ.

4) Contestualmente all'avvio delle Attività Economiche, il Concessionario procederà a redigere, in contraddittorio con il Comune di Lastra a Signa, apposita elencazione dei beni mobili strettamente connessi allo svolgimento delle Attività Economiche medesime, suddivisa per tipologie, da sottoporsi ad espressa approvazione da parte del Comune di Lastra a Signa. Eventuali modifiche/integrazioni all'elenco da parte del Concessionario dovranno essere comunicate formalmente al Comune di Lastra a Signa ai fini della necessaria approvazione.

Art. 10

(MANCATO OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI. MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI)



1) Nell'eventualità che le approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti per la realizzazione degli Interventi non intervengano entro i termini stabiliti dal precedente Art. 6, punto 5) e/o che gli Interventi non risultino definitivamente realizzati e conclusi entro i termini stabiliti dal medesimo Art. 6, punto 5), il Comune di Lastra a Signa avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione, ovvero, su richiesta del Concessionario, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo, comunque non superiore a 18 (diciotto) mesi, per provvedere, trascorso infruttuosamente il quale la concessione si intenderà "ipso iure" decaduta. Nulla sarà dovuto al Concessionario, che scaduto il termine di proroga di cui sopra, provvederà a riconsegnare l'Immobile con le modalità indicate al successivo Art. 21, libero da persone e cose, e nelle condizioni risultanti dal Verbale di Consegna, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 11, punto 1).

2) Nelle evenienze di cui al precedente punto 1), nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, al Concessionario, fatto salvo, in caso di mancato ottenimento approvazioni, autorizzazioni, permessi e nulla osta occorrenti, il rimborso delle eventuali spese per lavori urgenti ed indifferibili che il Concessionario abbia dovuto realizzare, previa espressa autorizzazione del Comune di Lastra a Signa e preventiva valutazione di congruità da parte dello stesso Comune dei relativi costi.

3) Ove le evenienze di cui al precedente punto 1 siano imputabili a fatto e colpa del Concessionario, il Comune di Lastra a Signa, ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno, avrà diritto di incamerare la cauzione di cui al successivo Art. 18.

4) Nell'ipotesi in cui, ad esito delle verifiche di cui al precedente Art. 9, gli Interventi realizzati non risultino conformi al progetto esecutivo approvato, il Concessionario dovrà provvedere a quanto necessario per la loro conformità entro il termine



stabilito dal Comune di Lastra a Signa in ragione delle circostanze, pena la decadenza “ipso iure” della presente concessione, con incameramento integrale della cauzione di cui al successivo Art. 18, oltre all’eventuale ulteriore risarcimento del danno.

Art. 11

(ACQUISIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE)

1) Fermo quanto previsto dai successivi Artt. 22 e 23, alla scadenza o cessazione per qualsiasi motivo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di cui agli Artt. 10, punti 1) e 4), 22, 23 e 24, il Comune di Lastra a Signa acquisirà, senza alcun compenso o rimborso, “ipso iure” tutte le opere realizzate senza che il Concessionario, o qualsiasi terzo, anche avente causa del Concessionario, fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 10, punto 2), possa vantare alcuna pretesa, a qualsivoglia titolo, di ciò essendosi altresì tenuto conto nella determinazione della misura del canone e delle facoltà e diritti riconosciuti al Concessionario.

Sezione III

Condizioni economiche e gestionali

Art. 12

(CANONE DI CONCESSIONE)

1) Il canone di concessione è stabilito come segue:

a) per ____ (_____) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Concessionario sarà tenuto a versare un canone annuo stabilito in Euro _____ (_____/00);

b) a far data dal termine di cui al precedente punto a), e per tutta la residua durata della concessione, il canone di concessione annuo è stabilito in Euro _____ (_____/00)



ovvero

1) Fermo restando l'adeguamento ISTAT di cui al successivo comma 4), il

Concessionario è tenuto a versare, come proposto nella relativa offerta:

un canone annuo fisso stabilito in Euro _____ (_____/00);-i seguenti canoni

annui "variabili":

- dalla sottoscrizione del presente atto di concessione fino al -----,

l'importo di €----- (euro -----);

- dalla scadenza del periodo di cui al punto precedente fino al -----,

l'importo corrispondente ad una maggiorazione del% del canone di

cui al punto precedente come adeguato all'indice ISTAT;

- dalla scadenza del periodo di cui al punto precedente fino al -----,

l'importo corrispondente ad una maggiorazione del% del canone di

cui al punto precedente come adeguato all'indice ISTAT;

.....

.....2

) Il concessionario deve versare il canone, mediante delega bancaria utilizzando il

modello F24, o secondo altra modalità che sarà preventivamente indicata dal

Comune di Lastra a Signa, che verrà recapitato tramite servizio Postel, in rate

_____ anticipate di € _____. Il versamento dovrà essere effettuato al

Comune di Lastra a Signa entro e non oltre la scadenza del modello di pagamento. In

caso di mancata ricezione del modello di pagamento e, comunque, anche in assenza

di esplicita richiesta da parte del Comune di Lastra a Signa, il Concessionario è

tenuto a versare il canone entro e non oltre il primo giorno di ogni rata.

2) Fermo l'adeguamento secondo quanto previsto al successivo punto 4) del presente

articolo, il canone di concessione non potrà subire revisioni o riduzioni per



qualsivoglia motivo e a qualsivoglia titolo, convenendosi espressamente la aleatorietà del rapporto concessorio, anche con riferimento ai risultati delle Attività Economiche.

3) Il canone di concessione sarà adeguato annualmente in modo automatico e senza bisogno di richiesta del Comune di Lastra a Signa, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La variazione Istat verrà determinata con riferimento all'indice mensile del terzo mese precedente rispetto alla data di decorrenza dell'atto. L'eventuale mancata tempestiva richiesta dell'aggiornamento del canone, relativamente alle variazioni dell'indice ISTAT, non esonera il Concessionario dal corrispondere i relativi importi pregressi.

4) Il pagamento del canone dovrà effettuarsi secondo le modalità stabilite e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Concessionario, qualunque ne sia il titolo. Per il ritardato, ovvero mancato pagamento delle somme comunque dovute in dipendenza del presente atto, il Concessionario dovrà corrispondere gli interessi di mora dal giorno in cui è venuto a maturare il debito fino al giorno in cui viene eseguito il pagamento. La misura percentuale degli interessi di mora è pari al saggio degli interessi legali per il debito maturato. La prova del pagamento non può essere data che mediante esibizione della ricevuta.

Art. 13

(CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE)

1) Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, raccolta rifiuti, servizio telefonico e quant'altro occorrente in ragione delle tecnologie disponibili, sia per la realizzazione degli Interventi, che per il successivo svolgimento delle Attività Economiche,



tenendo indenne il Comune di Lastra a Signa da ogni spesa, responsabilità o adempimento connesso.

2) Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà del Comune di Lastra a Signa di richiedere il subentro.

Art. 14

(MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA)

1) A far data dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna, e fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10, punto 2, il Concessionario assume l'obbligo di provvedere, a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Immobile pre e post realizzazione degli Interventi e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, delle opere e dei manufatti comunque compresi nel rapporto concessorio, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, tenendo conto del programma delle manutenzioni di cui al Piano di gestione presentato in sede di gara.

2) Gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria dovranno essere comunicati (quelli di manutenzione ordinaria) ovvero autorizzati preventivamente dal Comune di Lastra a Signa (quelli di manutenzione straordinaria), ad avvenuta acquisizione da parte del Concessionario delle autorizzazioni da parte degli Organi competenti, nonché acquisiti i permessi e le autorizzazioni prescritte dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente e dal D.Lgs. n. 42/2004 ed eventuali future modifiche e integrazioni.

3) Ove si rendano necessari lavori urgenti ed indifferibili, il Concessionario potrà intervenire direttamente, dandone preventiva immediata comunicazione, anche mediante fax, telegramma o trasmissione telematica, al Comune di Lastra a Signa e



ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

4) Il Concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte del Comune di Lastra a Signa, oltre che per l'esecuzione degli Interventi, la gestione delle Attività Economiche e le attività di manutenzione, anche per i miglioramenti apportati all'Immobile, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

Art. 15

(SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE. SPAZI RISERVATI AL
COMUNE DI LASTRA A SIGNA. CUSTODIA E VIGILANZA.

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO)

1) Il Concessionario si obbliga ad esercitare direttamente e sempre a proprie integrali cura, spese e responsabilità, le Attività Economiche secondo gli standard di qualità richiamati nel Piano di gestione presentato in sede di gara.

2) Fermo quanto previsto dal successivo art. 16, punto 2) è fatta salva la possibilità per il Concessionario di affidare a terzi aspetti parziali e specialistici delle Attività Economiche nei limiti e con le modalità specificate nel Piano di gestione presentato in sede di gara, ma sempre e comunque con risorse e responsabilità, giuridica ed economica, direttamente e interamente a carico del Concessionario.

3) Nello svolgimento delle Attività Economiche, il Concessionario, manlevando e tenendo espressamente ed integralmente indenne il Comune di Lastra a Signa da ogni onere e/o responsabilità al riguardo o pretese di terzi a qualsiasi titolo, si obbliga, a pena di decadenza, ad osservare e/o a far osservare dai terzi tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e regolamentari, ivi comprese le disposizioni e prescrizioni di cui



all'autorizzazione ex art. 57 bis del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citata in premessa.

4) Nello svolgimento delle Attività Economiche e nell'esecuzione della presente concessione, il Concessionario opererà in modo non discriminatorio e si presenterà in modo tale da far sempre constare l'autonomia delle proprie attività e l'assoluta estraneità Del Comune di Lastra a Signa alle medesime.

5) Il Concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione alle Attività Economiche oggetto della presente concessione, rimanendo in ogni caso il Comune di Lastra a Signa sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario, che terrà sempre indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

6) Il Concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il Comune di Lastra a Signa da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, il Comune è e rimarrà assolutamente estraneo, in fatto e in diritto.

7) Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione saranno a carico del Concessionario al quale spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico del Concessionario tasse e imposte locali e nazionali gravanti sull'Immobile.

8) Il Concessionario si impegna ad assicurare idonee condizioni per la conservazione e la fruizione pubblica del bene concesso in uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57-bis del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e del conseguente provvedimento dei competenti organi preposti alla tutela allegato sub "C", con le modalità di cui al Piano di



gestione presentato in sede di gara.

9) Il Concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell'Immobile e delle attività ivi svolte. Il Concessionario sosterrà ogni onere ed incombente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carenze o mancata sorveglianza.

Sezione IV

Subconcessione delle attività economiche - Garanzie e assicurazioni

Art. 16

(SOCIETÀ DI SCOPO E SUBCONCESSIONE DELLE "ATTIVITÀ ECONOMICHE/DI SERVIZIO PER IL CITTADINO")

1) Il Concessionario potrà costituire, una Società di scopo, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, finalizzata al perseguimento di tutti gli impegni previsti dalla presente concessione. Dal momento della costituzione, la società di scopo subentrerà all'aggiudicatario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Per effetto di tale subentro, che non costituisce cessione di contratto, la società diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con il Comune di Lastra a Signa.

La cessione delle quote societarie o l'ingresso di nuovi soci potrà avvenire, previo benestare da parte del Comune di Lastra a Signa, subordinato alla verifica del permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva, purché la capogruppo partecipi alla società di scopo e garantisca il buon adempimento degli obblighi del concessionario fino al primo bilancio della società stessa relativo all'attività economica/di servizio per il cittadino instaurata sul bene



	2) (<i>Se del caso</i>) Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5 lettera b), del D.L. n. 351/2001	
	citato, il Concessionario intende subconcedere le seguenti attività economiche/di	
	servizio al cittadino da instaurare sul bene:	

	La subconcessione è ammessa previa autorizzazione del Comune subordinata al buon	
	esito delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti nell'Avviso di gara in capo al	
	subconcessionario.	
	3) In caso di sub concessione, il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei	
	confronti del Comune di Lastra a Signa per tutte le obbligazioni gli impegni relativi	
	all'Attività Economica sub concessa, sollevando il Comune medesimo da ogni	
	pretesa del sub concessionario o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi	
	in conseguenza all'esecuzione delle Attività subconcesse.	
	4) L'eventuale Subconcessionario è tenuto ad osservare integralmente e/o a far	
	osservare dai terzi, oltre alle obbligazioni assunte dal Concessionario con la presente	
	concessione, tutte le norme e le disposizioni vigenti per l'Attività economica	
	esercitata, generali e particolari, comunitarie, nazionali e locali, legislative e	
	regolamentari, ivi comprese le disposizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione ex	
	art. 57 bis del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. citata in premessa.	
	<i>(se del caso, in base alla configurazione del Concessionario)</i>	
	Art. 17	
	(FUSIONE, CESSIONE/AFFITTO D'AZIENDA ED ALTRE FATTISPECIE.	
	SUBENTRO DI TERZI)	
	1) Fermo quanto previsto all'Art. 16 che precede, ove taluna delle Società costituenti	
	il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Concessionario proceda ad	



	operazioni di fusione, anche per incorporazione, scissione, o scorpori o conferimenti	
	o trasferimenti, a qualsiasi titolo, anche temporaneo (comprese cessioni o affitto	
	anche di rami di azienda), di attività o poteri di direzione delle proprie attività, nelle	
	quali deve intendersi ricompreso il presente rapporto concessorio, ovvero in ipotesi	
	di trasformazione, anche eterogenea, di trasferimento della sede all'estero, di	
	cessione di quote societarie o di operazioni che comportino modifiche nella	
	compagine societaria, ovvero ancora, nel caso in cui proceda a modifiche che	
	comportino cambiamento significativo delle proprie attività, ovvero deliberi lo	
	scioglimento e la liquidazione, in tali casi il Comune di Lastra a Signa potrà	
	consentire, mediante preventiva ed espressa autorizzazione, il subentro di terzi,	
	subordinatamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:	
	a) ultimazione degli Interventi, attestata dal Verbale di Verifica di cui al precedente	
	Art. 9, punto 2);	
	b) accertamento del possesso in capo al subentrante di requisiti richiesti per la	
	partecipazione alla procedura.	
	Art. 18	
	(CAUZIONE A GARANZIA)	
	1) Contestualmente alla stipula del presente atto, il Concessionario provvede a	
	consegnare al Comune di Lastra a Signa:	
	- una prima cauzione definitiva per ____ (_____) mesi dalla sottoscrizione	
	del presente atto, fideiussione n. _____, rilasciata da _____, con sede legale	
	_____ in data ____/____/____ per l'importo di Euro _____	
	(_____/00) a garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla presente	
	concessione in relazione al periodo di riferimento, ivi compresi la corretta esecuzione	
	degli Interventi ed il regolare pagamento del canone; tale cauzione sarà svincolata	



	alla data di emissione della seconda cauzione definitiva;	
	La seconda cauzione definitiva dovrà essere costituita a garanzia di tutti gli oneri	
	assunti con la sottoscrizione dalla presente concessione, ivi compreso il regolare	
	pagamento del canone, per il periodo successivo ai primimesi dalla sottoscrizione	
	del presente atto e per tutta la residua durata della concessione. A tal fine il	
	Concessionario potrà presentare:	
	- una cauzione unitaria con validità pari all'intera durata residua della concessione	
	per l'importo di Euro _____ (_____/00), che sarà	
	progressivamente svincolata nel corso degli anni in funzione della progressiva	
	riduzione del valore complessivo dei canoni dovuti	
	<i>ovvero</i>	
	- una cauzione di validità pari a cinque (5) anni per l'importo di Euro	
	_____ (_____/00) che sarà prorogata o rinnovata per un	
	pari periodo fino alla conclusione della concessione, fermo restando che il rinnovo o	
	la proroga dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, almeno 90 (novanta)	
	giorni prima della scadenza, anche con altro istituto di credito o assicurativo.	
	Successivamente ai primi cinque anni, l'importo della cauzione sarà computato di	
	volta in volta in relazione al valore complessivo dei canoni dovuti.	
	2) Le predette fideiussioni prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della	
	preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia	
	all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché la sua operatività, entro 15	
	giorni, su semplice richiesta scritta del Comune di Lastra a Signa.	
	3) In caso di escussione parziale delle predette fideiussioni, per effetto	
	dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Concessionario si impegna	
	ad effettuare la reintegrazione dell'importo soggetto ad escussione entro	



il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall'escussione medesima, a pena di decadenza.

Art. 19

(COPERTURE ASSICURATIVE)

1) Il Concessionario, prima di dare avvio ai lavori di cui al precedente Art. 6, dovrà sottoscrivere, a proprie spese e a pena di decadenza, adeguate polizze assicurative con primaria compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune di Lastra a Signa, a copertura, durante l'esecuzione degli Interventi stessi, di ogni rischio da responsabilità civile nei confronti dei propri dipendenti e dei terzi, nonché di perimento totale o parziale – compreso incendio – dell'Immobile oggetto di concessione, con massimale non inferiore al valore attuale dell'Immobile.

2) Il Concessionario, conclusi gli Interventi e prima di dare avvio alle Attività Economiche, dovrà sostituire, a pena di decadenza, le predette polizze con altre analoghe, connesse alle medesime Attività Economiche, a copertura, per tutta la residua durata della concessione, dei rischi connessi ad eventuali sinistri a carico dei propri dipendenti e dei terzi frequentatori dell'Immobile, nonché di perimento totale o parziale – compreso incendio – dello stesso Immobile, con massimale non inferiore al valore dell'Immobile rifunzionalizzato. Detto massimale sarà incrementato dal Concessionario, ogni 5 anni, per una percentuale pari alla somma degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per ciascuno degli anni trascorsi.

Sezione V

Verifiche e controlli

Art. 20

(ACCERTAMENTI PERIODICI)

1) Il Comune di Lastra a Signa potrà disporre ispezioni, controlli e



accertamenti periodici volti a verificare, in particolare e pena la decadenza della concessione: I) l'esecuzione e lo stato di avanzamento degli Interventi, anche in base al cronoprogramma, mediante sopralluoghi che saranno effettuati con preavviso di almeno 5 giorni; II) che le Attività Economiche siano svolte e, più in generale, che l'Immobile sia utilizzato conformemente a quanto disposto nel presente atto; III) che gli interventi manutentivi di cui al precedente Art. 14, siano puntualmente e diligentemente eseguiti; VI) che le Attività Economiche siano svolte nel rispetto delle norme vigenti e in conformità al Piano di Gestione presentato in sede di gara; V) che il Concessionario abbia provveduto a sottoscrivere ed aggiornare le polizze assicurative di cui al precedente Art. 19.

Sezione VI

Previsioni finali

Art. 21

(RICONSEGNA DELL'IMMOBILE)

1) Alla scadenza e, comunque, alla cessazione a qualsiasi titolo della presente concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca e recesso di cui ai successivi Artt. 22, 23 e 24, l'Immobile concesso in uso ritornerà automaticamente nella giuridica disponibilità dello Stato, con ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad esso apportate, siano esse comprese, o meno, negli Interventi. A tale momento l'Immobile, sotto la responsabilità e l'obbligo del Concessionario, dovrà risultare libero da persone e/o cose e in buono stato di manutenzione e di messa a norma. All'atto della ripresa in consegna il Comune di Lastra a Signa, redigendo verbale in contraddittorio con il Concessionario, verificherà lo stato del bene ed indicherà gli eventuali ripristini necessari, quantificandone anche il valore, con diritto a rivalersi sulla cauzione per detti



importi, ivi incluse le spese tecniche ed ogni altro danno che dovesse derivare dall'impossibilità totale o parziale di utilizzo del bene medesimo.

2) Si intendono esclusi dalla riconsegna dell'Immobile e potranno, pertanto, tornare nella piena disponibilità del Concessionario, esclusivamente i beni mobili strettamente connessi alla gestione delle Attività Economiche oggetto della presente concessione, come elencati ai sensi del precedente art. 9, punto 4).

Art. 22

(DECADENZA)

1) Il Comune di Lastra a Signa avrà titolo a dichiarare la decadenza del Concessionario dalla presente concessione nei seguenti casi:

a) nelle ipotesi individuate al precedente Art. 10;

b) nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai precedenti Artt. 7 e 15;

c) qualora non vengano sottoscritte ed aggiornate le polizze assicurative di cui al precedente Art. 19;

d) qualora il Concessionario rimanga inadempiente al pagamento del canone di concessione infruttuosamente decorso il termine di giorni 30 dalla scadenza del termine indicato nella diffida al pagamento inviata dal Comune di Lastra a Signa;

e) nelle ipotesi di impedita vigilanza di cui ai precedenti Artt. 8 e 20;

f) qualora venga riscontrata l'omissione della manutenzione e/o il mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta del bene concesso in uso;

g) nelle ipotesi di mancato rispetto delle previsioni di cui ai precedenti Artt. 16 e 17;

h) qualora non vengano reintegrate le fidejussioni ovvero non vengano prorogate, rinnovate o costituite per l'intera durata della presente concessione ai sensi del precedente Art. 18;

i) qualora il Concessionario venga sottoposto a procedure fallimentari o



	concorsuali;	
	j) nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nel	
	provvedimento (_____) con il quale la competente amministrazione	
	preposta alla tutela dei beni culturali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57- bis	
	del 26 citato decreto legislativo n. 42 del 2004, ha rilasciato autorizzazione	
	alla presente concessione;	
	k) qualora il Concessionario si sia macchiato di una delle attività illecite di cui agli	
	artt. 169 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i;	
	l) nelle ipotesi di esito positivo delle informazioni "antimafia" di cui al successivo	
	Art. 27;	
	m) nelle ipotesi di inosservanza dei principi del Codice Etico di cui al successivo Art.	
	28.	
	2) Nelle ipotesi di decadenza di cui al precedente punto 1), il Comune di Lastra a	
	Signa, valutate le circostanze, potrà fissare un ulteriore periodo di tempo al	
	Concessionario per adempiere, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si	
	intenderà "ipso iure" decaduta.	
	3) Nelle predette ipotesi di decadenza, con esclusione delle previsioni di cui al	
	precedente Art. 10, punto 1), il Concessionario sarà tenuto al pagamento, a titolo di	
	penale, di un importo pari alla cauzione di cui al precedente Art. 18, oltre al	
	risarcimento dell'eventuale maggior danno.	
	Art. 23	
	(REVOCA)	
	1) Fermo quanto previsto dal precedente Art. 10), punto 1), il Comune di Lastra a	
	Signa potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi, alla	
	revoca della concessione per sopravvenute, improrogabili e motivate	



esigenze di carattere pubblico.

2) In tal caso, oltre al rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione degli Interventi e che, in base al Piano economico-finanziario presentato in sede di gara, non siano già stati ammortizzati, il Concessionario avrà diritto, giusta la previsione del comma quinto dell'art. 3-bis, ad un indennizzo pari al 10% della parte di Attività Economiche ancora da gestire, valutate sulla base del medesimo Piano economico-finanziario.

3) Disposta la revoca, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabilite al precedente Art. 21, senza che possa vantare diritto di ritenzione, a qualsiasi titolo, sino all'incasso di quanto indicato al comma che precede.

Art. 24

(RECESSO DEL CONCESSIONARIO)

1) Il Concessionario non potrà recedere dal rapporto concessorio prima che siano decorsi ____ (.....) mesi dalla sottoscrizione del presente atto.

2) Nell'ipotesi in cui il recesso intervenga comunque prima del termine di cui al precedente punto 1), il Comune di Lastra a Signa, ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, avrà diritto ad incamerare, a titolo di penale, le cauzioni di cui al precedente Art. 18.

3) Ove, successivamente, il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione, dovrà dare al Comune di Lastra a Signa un preavviso di almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione e sarà tenuto al pagamento, a titolo di penale, a valere sulla cauzione di cui al precedente Art. 18, di un importo pari a due (2) volte il canone annuo di concessione di cui al precedente Art. 12, punto

1, lettera b) (*eventuale, in caso di offerta di canone variabile*) con riferimento al



periodo in corso.

4) Nei casi di recesso di cui al presente articolo, il Concessionario sarà tenuto alla immediata restituzione del bene libero da persone e/o cose, con le modalità stabiliti al precedente Art. 21, senza che possa vantare pretesa alcuna, a qualsivoglia titolo.

Art. 25

(CONTROVERSIE)

1) Tutte le controversie che potranno insorgere in merito alla presente concessione saranno deferite al competente Giudice del Foro di Firenze.

Art. 26

(SPESE ACCESSORIE ED ONERI PER LA STIPULA)

1) Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

Art. 27

(INFORMAZIONI “ANTIMAFIA”)

1) Le parti danno e prendono atto dell’esito negativo dell’informazione antimafia richiesta nei confronti del Concessionario ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Art. 28

(CODICE ETICO)

(MODELLO EX D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO)

1) Il Concessionario, nell’espletamento della presente concessione, si impegna ad osservare il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 16/03/2015 dal Comune di Lastra a Signa e dalla Prefettura di Firenze, messo a disposizione dal Comune di Lastra a Signa unitamente alla documentazione di



gara, ed a tenere un comportamento in linea con il Codice di Comportamento del Comune di Lastra a Signa. L'inosservanza di detti principi costituirà grave inadempimento tale da comportare la decadenza della Concessione.

2) Il Concessionario, si impegna, inoltre, a manlevare il Comune di Lastra a Signa da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art. 29

(COMUNICAZIONI)

2) Tutte le comunicazioni dovranno – a pena di invalidità, inefficacia e inopponibilità – essere eseguite per iscritto (raccomandata a.r. o fax, con prova di ricezione) ai seguenti indirizzi e recapiti:

(per il Comune di Lastra a Signa) _____

(per il Concessionario) _____

Art. 30

(EFFETTI DELL'ATTO)

L'atto sarà vincolante per i contraenti fin dal momento della relativa sottoscrizione.

Art. 31

(TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

1) Le Parti consentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

E richiesto, io ho ricevuto



il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettromeccanici,
consta di ____ pagine e ne ho dato lettura alle parti le quali lo dichiarano conforme
alle loro volontà e con me lo sottoscrivono come appresso e nel margine degli altri
fogli unitamente agli allegati.

Si è omessa la lettura dei documenti allegati per espressa volontà delle parti, le quali
hanno dichiarato di averne in precedenza già presa cognizione.

Sig. _____

Dott. _____